

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

Art. 19

Progettazione ed opere nel settore dello smaltimento rifiuti (programma 1.1.3.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
- 2.** Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
- 3.** Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1994.
- 4.** Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.